



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00356/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2025, presentato, in data 5 agosto 2025, dal sig. Andrea Coluccio contro il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 pubblicato il 23 luglio 2025, con la quale, a seguito dell'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 62/2025 del 12 maggio/14 luglio 2025, nel conseguente giudizio di rinvio è stata irrogata, a carico del sig. Andrea Coluccio, la squalifica fino al 27 ottobre 2026, in applicazione dell'art. 35, comma 2, del CGS FIGC.

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata come da motivazione.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE
F.to Angelo Canale

Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno